

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

RICORSO

per l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore e per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania in persona del Direttore pro-tempore, e per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma alla Via dei Portoghesi 12,

appellanti

CONTRO

CHIRICO MARIA, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. GIUSEPPE SPAGNUOLO E DALL'AVV. ANGELA FERRARA ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. GIUSEPPE SPAGNUOLO IN SALERNO AL CORSO G. GARIBALDI N. 194

APPELLATO

E NEI CONFRONTI DI


1 MONTEVERDE AMELIA 2 GIORDANO MIMI' 3 GUIDONE GIANCARLO 4 SERIO VITTORIO 5 CAMPITIELLO VINCENZO 6 LAMANNA ALDO 7 DELLA CORTE VALERIANO 8 RUJU GIUSEPPE 9 CALABRIA PASQUALE 10 DEL PRETE GIUSEPPE 11 CETTA GERARDO 12 DE CHIARA LUCIO 13 CAPEZZUTO IDA 14 MANSUETO MICHELANGELO 15 CASSESE CARMINE 16 LA TORRE LUCIANO 17 FASANELLI CARMINE 18 CONSALVO ALESSANDRO 19 MUCCI STEFANIA 20 CAIAZZO ENRICO 21 FERRARESE LUIGI 22 GALDI GIUSEPPE 23 BALDUSSI FRANCESCA 24 DI GIACOMO FABIO 25 GIUGLIANO FERDINANDO 26 MARROCCO LORELLA 27 CESARANO ROSARIO 28 BASTOLLA ENRICO 29 MARRAZZO VINCENZO 30 BENIGNO IVANA 31 DU CHALLOT ROBERTA 32 BEVACQUA MILVA ANNA ELENA 33 VOLPE MATTEO 34 GEREMIA GIOVANNI 35 SCASSILLO VALERIA 36 CUZZOCREA ANGELA CRISTINA 37 IANNITTI MASSIMO 38 GUIDA SERGIO 39 AMBROGI CARLO 40 VALENTE VITTORIO 41 PASSIO CONNIE 42



DELLA MORTE CARMINE 43 BUONO VINCENZINO 44 DE STEFANO ANNA
MARIA 45 D'ANTICO GIUSEPPE 46 GALIANO GERARDO 47 ROSANOVA
LUIGI 48 CRIVELLI ANTONIO 49 BALLETTA ANNA 50 CARPENITO MARIA
51 MARRA DOMENICO 52 GUGG GUNDAR 53 GRASSO MARIA 54 SERGIO
GABRIELLA AMELIA 55 LICCARDO LUCIA 56 RUSSO MARIA LUIGIA 57
VIRGILIO GIOVANNI 58 MENTO GIOVANNI 59 LA ROCCA DOMENICO 60
CARRINO DANIELA 61 BOCO PATRIZIA 62 SICILIA ANTONIO 63 SILVESTRI
ANNA 64 DONADIO ANNABELLA 65 GAETA LUIGI 66 FRANDANO
ALBERTO 67 GIORDANO PIA 68 D'ONOFRIO ADELINA 69 NOTARO CIRO
70 LA SCALA GIOVANNI 71 STARITA ANTONIO 72 NOSCHESE ADRIANO 73
RAPALO UGO 74 ESPOSITO RENATO 75 CHIACCHIARO ANTONINO 76
SOMMA MONICA 77 VASSALLO LAZZARO 78 BALDINI ANTONELLA 79
VENERUSO ALBERTO 80 SILVESTRI RAFFAELE 81 COSTABILE ANGELO 82
MOSCARIELLO LUIGI 83 IZZO RENATO 84 SAVIANO CARMELA 85
MARONA ACHILLE 86 LAMBIASE VINCENZO 87 DEL ROVERE VINCENZA
88 DI GIACOMO TULLIO 89 BARTOLI GIANCARLO 90 PARASCANDOLO
DANIELA 91 GIORDANO ROSANNA 92 TARALLO ANTONIO 93 TAETTI
ANGELO 94 FERRARA MARIO 95 GALLO CLAUDIO 96 DI NITTO WALTER 97
BRIA GIORGIO 98 RENELLA FILOMENA 99 DE SIO ANGELA 100 PAGANO
SALVATORE 101 MACRI' FRANCESCO ANTONIO 102 CHIANESE RAFFAELE 103
GUIDA DOMENICO 104 NATALE PAOLO 105 MAURO ADOLFO 106
CAPUTO GIANFRANCESCO 107 SCOTTO PASQUALE 108 GUADAGNO CIRO
109 VICARIO MARCO 110 DEL BASSO GIANFRANCO 111 SCOTTO DI
SANTOLO PAOLA 112 MERONE DARIO 113 GIORDANO RITA 114
LEONARDI DEBORAH MARIA ELENA 115 CAMMARANO MARISTELLA 116
CARUSO KATIA 117 PASSARELLA ANTONELLA 118 DE VICO DANIELA 119
MEDICI LUIGI 120 PIGNALOSA NICOLA 121 FAINO MARIA ROSARIA 122
PARENTE ANNA FLORA 123 SIGLIOCCOLO GENNARO 124 DE CICCO
SALVATORE 125 RUSSO RAFFAELLA 126 VENETUCCI MARCO 127
GAMBETTA ROCCO 128 GERBASIO CARLO 129 DE VINCENZO VERA 130
BADIA TIZIANA 131 CERINO MARIAGRAZIA 132 CAVALLI PIETRO 133
COLUCCI NIVES 134 PANNUTO MARIA GIOVANNA 135 SOVIERO KATIA
136 FAINO MICHELE 137 GERBASIO FLAMINIA 138 CATALDO NICOLA 139
MAIONE FLORIANA 140 CONCILIO ANNA 141 VENETUCCI ANTONIO 142
BATTIPAGLIA CONCETTA 143 RUSSO MARINA 144 CIVITA STEFANIA 145



ZEMA PATRIZIA 146 MAGLIARO LUCIANO 147 DAMIANO GIOVANNA 148
PALMIERI LUCIA 149 ARACE SABINO 150 PARISI GIUSEPPE 151
LUMINIELLO ANNA CRISTINA 152 CARDASCO ANTONIA 153 TAFURI
FRANCESCO PAOLO 154 FERRISI MARISA 155 DELL'AQUILA ROSANNA 156
ROBERTO CARLO 157 MARTONE MICHELA 158 SANTORO NICOLA 159 DI
FILIPPO ROCCO 160 ZABATTA ALDO 161 PATRICOLO STEFANO 162
TEDESCO RAFFAELE 163 PORZIO PASQUALE 164 BALDI GENEROSA 165 DE
VITA MATILDE 166 ROSCIGNO PASQUALINA 167 SABIA PASQUALE 168
SCARIATI GIUSEPPE 169 BOTTACCIO RAFFAELE 170 VALENTINO
GIANCARLO 171 RIZZO GIOVANNA 172 SANTORO SABATO 173
SANTOJANNI FRANCESCA 174 LOMBARDI PASQUALE 175 INTRONO
PIETRO 176 SANGIOVANNI FRANCESCA 177 DELLA CORTE ANNA 178
ANDOLFO LUIGI 179 PALLADINO CAROLINA 180 ASSANTE LUIGI 181
D'EPISCOPO MARIA ROSARIA 182 BOCCANFUSO CARMELA 183 VITALE
ELENA 184 D'ANGELO FILOMENA 185 BERNARDO LUCIO 186
SORRENTINO SANTE 187 COVINO ANTONIO 188 MAZZEO GIUSEPPINA
189 MAIO GIUSEPPINA 190 RADICE SALVATORE 191 AMBROSIO IRENE 192
VISONE CARLO 193 ROMANO MAURIZIO 194 TROPEANO CARMELA 195
SORRENTINO GAETANO 196 ESPOSITO RITA 197 VECCHIONE BRUNO
198 NATIVO CAROLINA 199 COSTANTINO CLEMENTINA 200 MEZZA
NICOLINA 201 IOVINE CIRO 202 FRUSCIONE ITALIA 203 PEPE ANGELA 204
IANNACCONE MARIAGRAZIA 205 MARINO MARIO 206 BARBIERI
GIUSEPPE 207 PESCE SALVATORE 208 MAGLIACANE GIUSEPPE 209
FORMISANO ROSA 210 IAZZETTA SANDRA 211 CALABRESE SALVATORE
212 DI RAZZA CHIARA 213 MORANTE ERMANNO 214 SANGIORGIO
ANNUNZIATA 215 SANSEVERINO OSVALDO 216 COSSAI CARMINE 217
FERRARELLI MARIA TERESA 218 ASSANTE LUIGI 219 MIELE LUIGI 220
CANNARSA VITTORIA 221 CAPONE VINCENZO 222 RUGGIRELLO
CRISTOFARO 223 SALVATI MARIA ROSARIA 224 FERRIGNO CATERINA 225
TESSITORE MARIA AUSILIATRICE 226 NIOLA SALVATORE 227 TOMASETTI
CONCETTA 228 MONORCHIO ANGELO ORAZIO 229 IANDOLO GERARDO
230 RICCA SERGIO 231 LIOI FEDELE 232 BELCULFINE' VINCENZO 233
SCHIAVONE ANNAMARIA 234 SARNO ALFONSO 235 CERRETO GIOVANNA
236 D'ANDRETTA SALVATORE 237 LIGUORI PATRIZIA 238 PAOLILLO
LUCIANA 239 GIORDANO ANTONIO 240 FORTE GIUSEPPE 241



GUARRACINO ANTONIO 242 GALANTE GIUSEPPINA 243 CUOMO
MASSIMO 244 RUSSO GIUSEPPE 245 GIORDANO CARLO 246 DI
DOMENICO FILOMENA 247 LOMIO MARCELLA PIA EMMA 248
CANNEVALE EVANGELISTA 249 MARANO CATERINA 250 RANUCCI
ASSUNTA 251 DE PIPPO LOREDANA 252 FANTAUZZO ADRIANA 253
ESPOSITO CARMELA 254 SCALERA LOREDANA 255 CAPEZZUTO
ELISABETTA 256 GALGANO CAMILLA LUCIA 257 MOCCIA GIUSEPPE 258
ULIANO MIMMA 259 BONAVITA LINA 260 FABBRINI MASSIMO 261
GUARINIELLO CARMELA 262 PANZARIELLO IMMACOLATA 263
CREDENDINO GIOVANNI 264 VIVIANI ROSARIA 265 ROMANO
ALESSANDRA 266 CANELLI ROSARIO 267 ROMANO LILIANA 268
MASTRANI GIUSEPPE 269 PARADISO GINA 270 AMELIO MAURIZIO 271
ANGARI ANNAMARIA 272 GUIDA ANGELA 273 GARDINI GALLOTTI
VINCENZO 274 VITIELLO DOMENICO 275 SETARO ANTONIO 276
FRATTOLILLO RENATA 277 DE LUCA ANTONIO 278 BALESTRIERI
RAFFAELE 279 FIORENTINO LUCANTONIO 280 D'AMICO FRANCESCO 281
AURINO DONATELLA

CONTRO-INTERSESSATI


PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, n. 112/2009 (r.g.n. 375/2006), depositata il 21 gennaio 2009 e notificata il 6 maggio 2009.

ooooo

Con provvedimento n. 139326/01 del 26 luglio 2001, modificato con provvedimento di errata corrige n. 158625 del 12 settembre 2001, entrambi della Direzione Centrale del Personale dell'Agenzia delle Entrate, veniva indetta una procedura interna, consistente in un corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1-B2-B3 a C1, per n. 2055 posti per l'anno 2000 e per n. 1566 posti per l'anno 2001, relativi al profilo professionale Amministrativo - Tributario, di cui n. 280 per la regione Campania.

La predetta procedura concorsuale consisteva in una selezione per titoli, alla valutazione dei quali seguiva la compilazione delle singole graduatorie regionali per l'ammissione ai percorsi formativi di aggiornamento professionale propedeutici al definitivo inquadramento nell'area C ai quali



veniva ammesso a partecipare un numero di candidati pari a quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione, aumentato del 20 %.

La sig.ra Chirico presentava domanda per partecipare alla citata procedura, relativamente ai posti messi a concorso in Campania.

Nelle more della procedura, con la sentenza n. 194 del 16 maggio 2002, la Corte Costituzionale, con riguardo ad alcune procedure di progressione interna precedentemente bandite dall'amministrazione finanziaria, ritenne costituzionalmente illegittime le disposizioni normative in base alle quali le stesse erano state indette, nella parte in cui prevedevano l'avanzamento dei vincitori per più di una posizione o livello.


Il principio così espresso dalla Corte Costituzionale fu ritenuto dall'Agenzia riversare effetti anche sulla selezione bandita con l'atto del 26 luglio 2001, sulla cui base i candidati in posizione B1 e B2 potevano sopravanzare i candidati appartenenti alla superiore posizione B3.

L'esigenza di armonizzare gli effetti della selezione in atto con il principio enucleato dalla pronuncia di incostituzionalità medio tempore intervenuta venne tradotta nell'Accordo sindacale del 1° agosto 2003.

Con tale Accordo, stipulato tra l'Agenzia delle Entrate e le OO.SS., si disponeva, tra l'altro, al punto n. 5, che "il personale inquadrato nella posizione economica C2 e B3 alla data del 1° gennaio 2001, che ha presentato a suo tempo domanda di ammissione al corso-concorso per il passaggio, rispettivamente, alla posizione economica C3 e a quella C1, sarà ammesso a partecipare anche in soprannumero al percorso formativo di qualificazione e aggiornamento professionale ed al conseguente esame finale".

All'esito della valutazione dei titoli, con provvedimento prot. n. 3819/3 del 30 gennaio 2004, successivamente rettificato con provvedimento prot. n. 2006/7534 del 17 febbraio 2006 veniva pubblicata sul sito intranet dell'Agenzia la graduatoria degli ammessi al percorso formativo tra i quali non figurava la ricorrente (appartenente alla posizione B2).

Ciò in quanto la stessa aveva riportato un punteggio pari a 33,15 – corrispondente alla posizione n. 415 della prima versione della graduatoria e alla n. 422 della versione rettificata – non utile a rientrare tra i 336 candidati ammessi al percorso formativo (pari a 280 posti messi a concorso



+ il 20 %). Il punteggio minimo necessario per l'ammissione, infatti, era di 33,60.

In particolare, con riferimento ai titoli valutabili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del bando di concorso, alla ricorrente sono stati attribuiti 17 punti per l'esperienza professionale precedentemente maturata nel periodo 2 gennaio 1984 – 1° gennaio 2001 anzichè 22 punti come indicato nella domanda di partecipazione.

Al contempo, riguardo al punteggio relativo alle idoneità conseguite in altre procedure selettive, poiché il T.A.R. del Lazio aveva disposto l'annullamento dell'art. 3, comma 1, lettera e), del bando nella parte in cui prevedeva l'attribuzione di 7 punti per idoneità conseguite in procedure dichiarate incostituzionali, in esecuzione di tale sentenza sono stati decurtati sette punti ai candidati – tra cui la ricorrente – che nella domanda di partecipazione avevano indicato tale titolo.

Con ricorso al T.A.R. per la Campania, sezione di Salerno (R.G. 375/2006), con istanza di sospensiva, nonché con successivo ricorso per motivi aggiunti, la sig.ra Chirico Maria, dipendente dell'Agenzia in servizio presso l'Ufficio di Salerno chiedeva l'annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria deducendo la mancata attribuzione del punteggio di 38,15.....

Con la sentenza in epigrafe il T.A.R., disattendendo l'eccezione di tardività del ricorso avanzata dalla difesa erariale, ha annullato la graduatoria sostenendo che:

- relativamente al punteggio attribuito alla ricorrente, “riguardo ai periodi di servizio vanno riconosciuti anche quelli prestati in posizione non di ruolo mediante l'attribuzione del relativo punteggio”, riconoscendo così la spettanza di punti 22 per l'esperienza professionale ai sensi dell'art. 3, lettera a), del bando di concorso;
- in ordine al punteggio attribuito per le idoneità conseguite in precedenti procedure selettive, il T.A.R. Campania ha ritenuto non pertinenti i richiami alla sentenza del T.A.R. per il Lazio che aveva annullato la clausola del bando di concorso in cui si riconosceva l'attribuzione di sette punti anche per le idoneità conseguite in procedure poi dichiarate incostituzionali;



- L'ammissione in soprannumero al percorso formativo dei candidati in posizione B3 costituirebbe, secondo il T.A.R. Campania, un irragionevole privilegio per una categoria di dipendenti essendo limitata a coloro, tra questi, che avevano conseguito la predetta qualifica alla data del 1° gennaio 2001, data del tutto disancorata dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione fissata al 22 ottobre 2001.

La sentenza in epigrafe non appare conforme a diritto e di essa si chiede l'annullamento per i seguenti

MOTIVI:

1) L'omessa declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività del ricorso introduttivo e dell'atto di motivi aggiunti.

In via pregiudiziale, la sentenza di primo grado è suscettibile di riforma nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di tardività del ricorso avanzata dalla difesa erariale nell'interesse dell'Agenzia.


In proposito, deve preliminarmente rilevarsi che la graduatoria impugnata, ossia quella adottata con provvedimento prot. n. 2006/7534 del 17 febbraio 2006 è, in realtà, intervenuta solo a parziale rettifica dell'originaria graduatoria, adottata con provvedimento prot. n. 3819/3 e pubblicata in data 30 gennaio 2004.

La versione rettificata della graduatoria non ha, tuttavia, modificato in alcun modo la posizione della sig.ra Chirico in termini di utile ammissione alla successiva fase selettiva. Ciò in quanto la sig.ra Chirico, inizialmente collocata al n. 415 e, successivamente, al n. 422, era sin dall'inizio in posizione non utile ai fini dell'ammissione al percorso formativo. Tale posizione si era pertanto già consolidata e stabilizzata sin dalla pubblicazione dell'originaria graduatoria, non contestata dalla stessa dinanzi al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.....

Ogni doglianza relativa all'esclusione dal percorso formativo, pertanto, avrebbe dovuto essere fatta valere – come già anticipato – entro sessanta giorni dalla pubblicazione della originaria graduatoria del 30 gennaio 2004.

2) L'erronea valutazione del servizio non di ruolo.

In ordine al punteggio attribuito all'appellata, il T.A.R. Campania ha riconosciuto che, riguardo ai periodi di servizio pregressi valutabili tra i



titoli per l'ammissione al percorso formativo, "vanno riconosciuti anche quelli prestati in posizione non di ruolo mediante l'attribuzione del relativo punteggio".....

Tale orientamento, contrario all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, non è condivisibile e costituisce motivo di riforma della sentenza in epigrafe.

Dalla lettura dell'art. 3 del bando di concorso si evince chiaramente, infatti, che tra i titoli valutabili per la formazione della graduatoria regionale propedeutica all'ammissione al percorso formativo, risultano compresi quelli descritti ai punti a) e b) della scheda di valutazione.

Il punto a) della scheda predetta riguarda l'esperienza professionale maturata nel Ministero delle Finanze, nelle qualifiche B1 e B2, nonché nelle qualifiche B3 e B3S; viene, quindi, assegnato rispettivamente un punto, per ogni anno o periodo superiore ad un semestre maturato, nelle predette qualifiche B1 e B2 ed un punto e mezzo, per ogni anno o periodo superiore ad un semestre maturato, nelle superiori qualifiche B3 e B3S.

Il punto b) della scheda di valutazione riguarda l'anzianità di servizio maturata nella pubblica amministrazione per la quale viene assegnato un punteggio di 0,25, per ciascun anno o periodo superiore al semestre maturato.

Trattasi di due diversi periodi prestati nell'Amministrazione dello Stato, l'uno riguardante il servizio prestato al Ministero delle Finanze nella posizione economica posseduta e, quindi, certamente servizio di ruolo (punto a); l'altro (punto b), riguardante l'anzianità relativa a periodi diversi da quelli considerati nel punto precedente (ad esempio: periodi svolti nel Ministero delle Finanze in posizioni economiche diverse da quelle che danno diritto a concorrere ovvero a servizi prestati in altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle militari, forze di polizia e guardia di finanza) tra i quali vanno inseriti e valutati anche i periodi prestati in qualità di impiegato non di ruolo, quale quello svolto dalla ricorrente a decorrere dal 18 maggio 1978 al 1° gennaio 1984.

Tale soluzione è confermata dalla costante e univoca giurisprudenza amministrativa che, ai fini della valutazione dell'esperienza professionale pregressa quale titolo valutabile nell'ambito di una procedura selettiva,



differenza nettamente i periodi di servizio di ruolo da quelli non di ruolo.....

La decurtazione del punteggio indicato dalla dipendente nella domanda di partecipazione è stata, dunque, pienamente legittima, a conferma della necessità che la sentenza in epigrafe venga riformata sotto tale profilo.

3) La decurtazione dei 7 punti per idoneità conseguite in procedure dichiarate incostituzionali.


La sentenza di primo grado ha altresì ritenuto l'illegittimità della graduatoria nella parte in cui la Commissione d'esame ha disposto la decurtazione di sette punti per le idoneità precedentemente conseguite dalla ricorrente in procedura selettiva dichiarata incostituzionale.

Tale decurtazione, in realtà, è del tutto legittima.

Con sentenza n. 12060 del 29 ottobre 2004, il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, ha riformato l'originaria graduatoria degli ammessi annullando l'art. 3, comma 1, lettera e) del bando di concorso, nella parte in cui l'idoneità prevista da tale articolo fosse stata conseguita a seguito di procedure di riqualificazione successivamente dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale.

In esecuzione della predetta sentenza, la Commissione d'esame, sulla base delle istruzioni operative fornite con la nota prot. n. 2004/188942 del 7 dicembre 2004 dalla Commissione Centrale - istituita presso la Direzione centrale del Personale al fine di coordinare le operazioni relative alla predetta procedura concorsuale - rilevò che si sarebbe dovuto provvedere a riformulare l'originaria graduatoria degli ammessi al percorso formativo, provvedendo ad espungere dal punteggio di tutti gli originari beneficiari i sette punti derivanti dall'applicazione nei loro confronti della clausola del bando annullata dalla citata pronuncia.

Successivamente, codesto ecc.mo Consiglio di Stato con ordinanza n. 3227/2005 del 6 luglio 2005 ha confermato la sentenza predetta nella parte in cui viene sancita l'illegittimità dell'attribuzione dei sette punti, previsti dalla clausola di cui all'art. 3 del bando, nei confronti dei candidati che abbiano superato prove poi ritenute incostituzionali dalla Consulta, precisando, al contempo, che è da ritenersi invece legittima la corresponsione di detto punteggio al superamento di prove concorsuali selettive diverse, così salvaguardando le ragioni di aspettativa prospettate nel ricorso e correlate alla partecipazione del ricorrente alla selezione in corso.



A tal fine, la Commissione Centrale per le procedure interne di selezione per i passaggi entro e tra le aree professionali, con nota n. 2005/127079 del 13 luglio 2005, ha stabilito che “le Commissioni d’esame provvederanno a riformulare le graduatorie, attribuendo i 7 punti ai candidati che hanno conseguito idoneità in procedure selettive diverse da quelle di riqualificazione di cui alla Legge n. 549/95”.

Pertanto, tutti coloro che, al pari della ricorrente, avevano conseguito l’idoneità in procedure selettive dichiarate incostituzionali, hanno legittimamente subito una decurtazione del punteggio in esecuzione delle predette pronunce giurisdizionali.

Sotto tale profilo, dunque, la sentenza in epigrafe deve essere riformata

4) L’Accordo del 1° agosto 2003 - Esercizio del potere di autotutela.

Con riguardo alle doglianze relative all’accordo del 1° agosto 2008, il T.A.R. ha ritenuto fondate le censure della ricorrente sull’assunto che il bando di gara costituisce la *lex specialis* alla quale l’amministrazione si deve attenere anche ove questo sia illegittimo ab origine o divenuto tale in corso di svolgimento della procedura.

Tuttavia, tali considerazioni sono smentite dalla circostanza – dirimente nella fattispecie – che l’Agenzia ha agito nell’esercizio del proprio potere di autotutela e non meramente disattendendo le clausole originarie del bando. L’esercizio di tale potere, in attuazione del predetto Accordo, si è reso necessario per evitare la realizzazione, in capo ai candidati appartenenti alle posizioni B1 e B2, del c.d. doppio salto, ripetutamente censurato sotto il profilo della compatibilità con i principi costituzionali. A tal fine occorre privilegiare, ai fini del passaggio all’area C, i candidati appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso, ossia a quelli appartenenti alla qualifica B3.

Per realizzare tale intento e, al contempo, evitare di travolgere l’intera procedura – salvaguardando in tal modo le aspirazioni dei candidati che avevano presentato domanda – fu sottoscritto in primis l’Accordo sindacale del 1° agosto 2003.

Tale Accordo aveva lo scopo di armonizzare al dettato costituzionale gli esiti della procedura selettiva in corso, disponendo l’ammissione alla fase endo-selettiva della procedura (il percorso formativo), oltre che dei candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria redatta secondo il punteggio, dei candidati appartenenti alla posizione economica B3 anche in soprannumero, favorendo una differenziazione dei soggetti in possesso di professionalità più elevate.



Nella fase successiva della procedura, a seguito dello svolgimento del percorso formativo, tale differenziazione venne realizzata accordando ai candidati in posizione B3 la preferenza in sede di graduatoria finale con il Verbale d'Intesa del 12 gennaio 2007.

La sottoscrizione dei citati Accordi, entrambi successivi alla decisione della Corte Costituzionale intervenuta, a sua volta, in epoca successiva alla pubblicazione del bando, ha costituito dunque lo strumento per prevenire potenziali rischi di incostituzionalità che avrebbero potuto essere rivolti avverso l'intera procedura concorsuale.

Per formalizzare le decisioni assunte in sede di Accordi, l'Agenzia ha adottato i più volte richiamati atti di autotutela.

Il primo è costituito dal provvedimento di approvazione della graduatoria degli ammessi al percorso formativo che, come già riferito, ha recepito integralmente le previsioni dell'Accordo sindacale del 1° agosto 2003, in linea col dettato della Consulta.

Successivamente, è intervenuto il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva di merito, non impugnato nel presente giudizio, con cui l'Agenzia ha provveduto, sempre in via di autotutela, ad adottare la clausola di preferenza nei confronti dei candidati in posizione B3 recependo il contenuto del verbale di intesa del 12 gennaio 2007, quest'ultimo in linea con il precedente Accordo del 1° agosto 2003.

La necessità di adeguarsi al dettato costituzionale da un lato e la discrezionalità nelle modalità di tale adeguamento dall'altro, depongono per l'insindacabilità delle scelte adottate dall'Agenzia, diversamente da quanto statuito dal T.A.R. nella sentenza in epigrafe, laddove "suggerisce" che l'amministrazione avrebbe potuto esclusivamente annullare il bando (pagina 10 della sentenza).

5) Difetto di legittimazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La sentenza del T.A.R. Campania è poi censurabile nella parte in cui ha implicitamente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, organo dello Stato al quale non sono riconducibili gli atti impugnati e non legittimato a resistere a seguito dell'entrata in vigore della disciplina che ha istituito le Agenzie fiscali.

P.Q.M.

piaccia all'ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello, annullare la sentenza del T.A.R. Campania, sezione di Salerno, n. 112/2009.....

Roma, 16 aprile 2010.

Fabrizio Fedeli

Avvocato dello Stato

